

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1487)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 22 novembre 1978 (V. Stampato n. 1889)

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(MALFATTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 dicembre 1978*

Revisione dei criteri di determinazione dei ruoli organici
del personale non docente statale delle scuole materne,
elementari, secondarie ed artistiche

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

A decorrere dall'anno scolastico 1979-1980, le variazioni dei ruoli organici provinciali del personale non insegnante statale delle scuole ed istituzioni educative saranno disposte entro il 15 luglio di ogni anno secondo le modalità di cui al penultimo comma dell'articolo 5 della legge 9 agosto 1978, n. 463, e tenuto conto del numero delle classi e corsi che

funzioneranno all'inizio dell'anno scolastico successivo, in attuazione dei criteri previsti dall'annessa tabella A, che sostituisce la tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420.

L'articolo 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, è abrogato.

Il personale non docente assunto in servizio dopo il 5 agosto 1978, in posti comunque disponibili per l'anno scolastico 1977-1978 non conferiti in tempo utile per la mancata o ritardata pubblicazione delle graduatorie provinciali definitive per il conferimento degli incarichi a tempo indeterminato per l'anno scolastico 1977-1978, è nominato in ruolo con decorrenza ai soli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico 1977-1978 ed agli effetti economici dalla data di assunzione in servizio.

I ruoli organici, relativi al 30 giugno 1977, sono quelli risultanti dalle variazioni stabilite con riferimento al 30 giugno 1976, fatte salve eventuali modifiche successive disposte con provvedimento amministrativo in connessione con sopravvenute esigenze di servizio.

TABELLA A

ORGANICI DEL PERSONALE NON INSEGNANTE A CARICO DELLO STATO
DELLE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI

NUMERO DELLE CLASSI E DELLE SEZIONI	Segretari	Applicati	Bidelli (a)
Fino a 35	1	1	—
da 36 a 50	1	2	—
» 51 » 65	1	3	—
» 66 » 80	1	4	—
» 81 » 95	1	5	—
» 96 » 110	1	6	—

(a) A carico dei comuni.

Fino a quando non saranno istituiti i circoli per le scuole materne il numero delle sezioni si aggiunge a quello delle classi del circolo didattico in cui funzionano le sezioni stesse.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ORGANICI DEL PERSONALE NON INSEGNANTE DELLE SCUOLE MEDIE

PERSONALE DI SEGRETERIA			PERSONALE AUSILIARIO	
Numero delle classi	Segretari	Applicati	Numero delle classi	Bidelli
Fino a 8	1	—	Fino a 5	2
da 9 a 16	1	1	da 6 a 8	3
» 17 » 24	1	2	» 9 » 12	4
» 25 » 32	1	3	» 13 » 16	6
» 33 » 40	1	4	» 17 » 20	7
» 41 » 48	1	5	» 21 » 24	8
» 49 » 56	1	6	» 25 » 28	10
» 57 » 64	1	7	» 29 » 32	11
» 65 » 72	1	8	» 33 » 36	12
» 73 » 80	1	9	» 37 » 40	13
» 81 in poi	1	10	» 41 » 44	14
			» 45 » 48	15
			» 49 » 52	16
			da 53 in poi una unità aggiuntiva per ogni gruppo di quattro classi a partire dalla prima di ciascun gruppo.	

Personale di segreteria.

Qualora nella scuola funzionino classi di doposcuola (determinate dividendo per 25 il numero degli alunni che lo frequentano), classi ove si effettua la sperimentazione del tempo pieno, corsi CRACIS, corsi sperimentali per lavoratori, il numero degli applicati è aumentato di una unità allorché vi siano, complessivamente, almeno 8 classi o corsi interessati alle suddette attività; di 2 unità o di 3 unità allorché i detti corsi o classi siano, rispettivamente, almeno 20 o 35.

Personale ausiliario.

1) La dotazione organica della sezione staccata è determinata autonomamente.

2) Qualora nella scuola funzionino corsi CRACIS o corsi sperimentali per lavoratori, il numero dei bidelli è aumentato di 1, 2 o 3 unità a seconda che i detti corsi siano da 1 a 7, da 8 a 14, da 15 in poi.

3) Le classi di doposcuola (determinate dividendo per 25 il numero degli alunni che lo frequentano) concorrono, in ragione della metà, a formare il numero complessivo delle classi in rapporto al quale sono determinati gli organici; parimenti, devono essere considerate una seconda volta, sempre in ragione della metà, le classi ove si effettua la sperimentazione del tempo pieno.

4) Nelle scuole medie per ciechi la dotazione organica è determinata in ragione di 2 bidelli quando le classi sono da 1 a 3, con l'aggiunta di una unità per ogni successivo gruppo di due classi. Il numero dei bidelli, inoltre, è aumentato di altra unità qualora una o più classi attuino la sperimentazione del tempo pieno.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ORGANICI DEL PERSONALE NON INSEGNANTE A CARICO DELLO STATO
DEI LICEI CLASSICI E SCIENTIFICI, DEGLI ISTITUTI MAGISTRALI
E DELLE SCUOLE MAGISTRALI

PERSONALE DI SEGRETERIA E AIUTANTI TECNICI				PERSONALE AUSILIARIO	
Numero delle classi	Segretari	Applicati	Aiutanti tecnici	Numero delle classi	Bidelli
Fino a 4	1	—	—	Fino a 5	2
da 5 a 8	1	—	1	da 6 a 8	3
» 9 » 16	1	1	1	» 9 » 12	4
» 17 » 24	1	2	1	» 13 » 16	6
» 25 » 32	1	3	1	» 17 » 20	7
» 33 » 40	1	4	1	» 21 » 24	8
» 41 » 48	1	5	1	» 25 » 28	10
» 49 » 56	1	6	2	» 29 » 32	11
» 57 » 64	1	7	2	» 33 » 36	12
» 65 » 72	1	8	2	» 37 » 40	13
» 73 » 80	1	9	2	» 41 » 44	14
» 81 in poi	1	10	2	» 45 » 48	15
				» 49 » 52	16
				da 53 in poi una unità aggiuntiva per ogni gruppo di quattro classi a partire dalla prima di ciascun gruppo.	

Personale di segreteria.

Qualora nella scuola funzionino corsi integrativi o corsi sperimentali il numero degli applicati è aumentato di 1 unità allorché vi siano complessivamente almeno 8 corsi interessati alle suddette attività; di 2 o di 3 unità allorché i detti corsi siano, rispettivamente, almeno 20 o 35.

Personale ausiliario.

- 1) La dotazione organica delle sezioni staccate è determinata autonomamente.
- 2) Qualora nella scuola funzionino corsi integrativi e corsi sperimentali il numero dei bidelli è aumentato di 1, 2 o 3 unità a seconda che i detti corsi siano da 1 a 7, da 8 a 14, da 15 in poi.
- 3) Le classi ove si effettua la sperimentazione del tempo pieno devono essere considerate, ai fini della determinazione degli organici, una seconda volta, in ragione della metà.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ORGANICI DEL PERSONALE NON INSEGNANTE A CARICO DELLO STATO
DEGLI ISTITUTI TECNICI COMMERCIALI, PER GEOMETRI, FEMMINILI,
PER IL TURISMO E ISTITUTI PROFESSIONALI PER IL COMMERCIO E FEMMINILI

NUMERO DELLE CLASSI	Segretari	Applicati	Magazzinieri (a)	Bidelli	Aiutanti tecnici (b)
Da 1 a 3	1	1	1	2	—
4	1	1	1	3	—
5	1	2	1	3	—
da 6 a 8	1	2	1	4	—
» 9 » 11	1	2	1	5	—
» 12 » 14	1	3	1	7	—
» 15 » 17	1	3	1	8	—
18	1	3	1	9	—
da 19 a 20	1	4	1	9	—
» 21 » 23	1	4	1	10	—
» 24 » 25	1	4	1	12	—
26	1	5	1	12	—
da 27 a 29	1	5	1	13	—
» 30 » 32	1	5	1	14	—
» 33 » 35	1	6	1	15	—
36	1	6	2	15	—
da 37 a 38	1	6	2	16	—
» 39 » 42	1	7	2	16	—
» 43 » 46	1	7	2	17	—
47	1	8	2	17	—
da 48 a 50	1	8	2	18	—

(a) L'istituzione dei posti di magazziniere è subordinata all'effettiva esistenza del magazzino regolarmente costituito.

(b) Secondo le esigenze dell'istituto con le modalità stabilite dall'articolo 8 della legge 22 novembre 1961, n. 1282.

Oltre le 50 classi 1 applicato in più per ogni gruppo di sette classi a partire dalla prima di ciascun gruppo.

Se all'istituto è annesso il convitto il numero degli applicati aumenta di 1 unità fino a 150 convittori e semiconvittori e di 2 unità con oltre 150 convittori e semiconvittori.

La dotazione organica dei magazzinieri viene aumentata di una unità per ogni sede in cui funziona un convitto fornito di magazzino.

Oltre le 50 classi si aumenta 1 bidello ogni 5 classi a partire dalla terza classe del gruppo.

Qualora nell'istituto funzionino corsi sperimentali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, il numero dei bidelli aumenta di 1 unità.

Negli istituti dotati di automezzi per il trasporto alunni 1 bidello in più per ogni automezzo.

La dotazione organica dei bidelli per le sezioni staccate e per le sedi coordinate è determinata autonomamente.

Le classi a funzionamento serale concorrono a formare il numero complessivo delle classi in rapporto al quale sono determinati gli organici.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ORGANICI DEL PERSONALE NON INSEGNANTE DEGLI ISTITUTI TECNICI
INDUSTRIALI, AGRARI, NAUTICO, AERONAUTICI E DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI
PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO, PER LE ATTIVITÀ MARINARE,
PER L'AGRICOLTURA E ALBERGHIERI

NUMERO DELLE CLASSI	Segretari	Applicati	Magazzinieri (a)	Bidelli	Aiutanti tecnici (b)	Guarda- robieri (c)	Aiutanti guarda- robieri (c)	Accu- dienti di convitto (c)
Da 1 a 3	1	1	1	3	—	1	1	2
4	1	1	1	4	—	1	1	2
5	1	2	1	4	—	1	1	2
da 6 a 8	1	2	1	5	—	1	1	2
9	1	2	1	6	—	1	1	2
10	1	3	1	6	—	1	1	2
da 11 a 12	1	3	1	7	—	1	1	2
» 13 » 14	1	3	1	9	—	1	1	2
» 15 » 16	1	4	1	10	—	1	1	2
» 17 » 19	1	4	1	11	—	1	1	2
» 20 » 21	1	5	1	12	—	1	1	2
» 22 » 24	1	5	1	13	—	1	1	2
» 25 » 26	1	6	2	15	—	1	2	3
» 27 » 28	1	6	2	16	—	1	2	3
29	1	6	2	17	—	1	2	3
30	1	7	2	17	—	1	2	3
da 31 a 32	1	7	2	18	—	1	2	3
» 33 » 34	1	7	2	19	—	1	2	3
35	1	8	2	19	—	1	2	3
da 36 a 38	1	8	2	20	—	1	2	3
39	1	8	2	21	—	1	2	3
da 40 a 41	1	9	2	21	—	1	2	3
» 42 » 44	1	9	2	22	—	1	2	3
» 45 » 47	1	10	3	23	—	1	2	3
» 48 » 50	1	10	3	24	—	1	2	3

(a) L'istituzione dei posti di magazziniere è subordinata all'effettiva esistenza del magazzino regolarmente costituito.

(b) Secondo le esigenze dell'istituto, con le modalità stabilite dall'articolo 8 della legge 22 novembre 1961, n. 1282.

(c) Limitatamente agli istituti professionali alberghieri ove funzioni la sezione di qualifica di addetti ai servizi di cucina o la sezione di qualifica di addetti ai servizi di sala-bar.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Oltre le 50 classi: 1 applicato in più per ogni gruppo di 5 classi a partire dalla seconda di ciascun gruppo; 1 magazziniere in più per ogni gruppo di 25 classi fino ad un massimo di 5 magazzinieri complessivamente; 2 bidelli in più per ogni gruppo di 5 classi da assegnarsi il primo al raggiungimento della terza classe, il secondo al raggiungimento della quinta classe di ciascun gruppo.

Se all'istituto è annesso il convitto il numero degli applicati aumenta di 1 unità fino a 150 convittori e semiconvittori e di 2 unità oltre i 150 convittori e semiconvittori.

La dotazione organica dei magazzinieri viene aumentata di 1 unità per ogni sede in cui funziona un convitto fornito di magazzino.

Qualora nell'istituto funzionino corsi sperimentali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, il numero dei bidelli aumenta di 1 unità.

Negli istituti dotati di automezzi per il trasporto alunni 1 bidello in più per ogni automezzo.

La dotazione organica dei bidelli per le sezioni staccate e per le sedi coordinate è determinata autonomamente.

Le dotazioni organiche degli aiutanti guardarobieri e degli accudienti di convitto aumentano rispettivamente di 1 unità per ogni sede coordinata che abbia almeno 5 classi della sezione di addetti ai servizi di cucina e della sezione di addetti ai servizi di sala-bar.

Le classi a funzionamento serale concorrono a formare il numero complessivo delle classi in rapporto al quale sono determinati gli organici.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ORGANICI DEL PERSONALE NON INSEGNANTE DEI LICEI ARTISTICI
E DEGLI ISTITUTI D'ARTE

NUMERO DELLE CLASSI	Segretari	Applicati	Bidelli	Magazzinieri	Aiutanti tecnici
Da 1 a 3	1	1	2	1	1
» 4 » 5	1	1	2	1	1
» 6 » 8	1	1	3	1	1
» 9 » 12	1	1	4	1	1
» 13 » 16	1	2	6	1	1
» 17 » 20	1	2	7	1	1
» 21 » 24	1	2	8	1	1
» 25 » 28	1	3	9	1	1
» 29 » 32	1	3	10	1	1
» 33 » 36	1	4	11	1	1
» 37 » 40	1	4	12	1	1
» 41 » 44	1	5	13	1	1
» 45 » 48	1	5	14	1	1
» 49 in poi	1	6	15	1	2

Negli istituti con numero di classi superiore a 50, il numero degli applicati aumenta di 1 unità per ogni gruppo di 8 classi, a partire dalla quinta classe di ogni gruppo, ed il numero dei bidelli aumenta di 1 unità per ogni gruppo di 4 classi, a partire dalla prima classe di ogni gruppo. Le classi a funzionamento serale concorrono a formare il numero complessivo delle classi in rapporto al quale sono determinati gli organici.

La dotazione organica dei bidelli per le sezioni staccate è determinata autonomamente.

Qualora nell'istituto funzionino corsi integrativi, sperimentali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, il numero dei bidelli aumenta di 1 unità.

Negli istituti d'arte il numero degli applicati aumenta ulteriormente di una unità per ogni gruppo di 2 sezioni, il numero dei bidelli aumenta ulteriormente di 1 unità per ogni sezione, il numero dei magazzinieri aumenta di 1 unità per ogni gruppo di 10 classi, a partire da 20 classi.

Nei licei artistici il numero degli applicati e quello dei bidelli aumenta di 1 unità per ogni corso completo.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ORGANICI DEL PERSONALE NON INSEGNANTE DEI CONVITTI NAZIONALI E DEGLI EDUCANDATI FEMMINILI DELLO STATO, DEI CONVITTI ANNESSI AGLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI, DEGLI ISTITUTI E SCUOLE SPECIALI STATALI

NUMERO DEI CONVITTORI E SEMICONVITTORI		Segretari (a)	Applicati (a)	Bidelli (a)	Magazziniere (a)	Custodi (a) (b)	Guardarobieri	Aiutanti guardarobieri	Cuochi	Aiutanti cuochi	Accudienti di convitto (c)	Infermieri
Fino a	25	1	1	3	1	4	1	1	2	1	4	1
» »	50	1	1	3	1	4	1	1	2	1	7	1
» »	75	1	1	3	1	4	1	1	2	2	8	1
» »	100	1	2	4	1	4	1	2	2	2	10	1
» »	125	1	2	4	1	4	1	2	2	4	11	1
» »	150	1	2	5	1	4	1	2	2	4	12	1
» »	175	1	3	5	1	4	1	2	2	4	13	1
» »	200	1	3	6	1	4	1	2	2	4	15	1

(a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e nelle scuole speciali statali.

(b) Il numero dei custodi è ridotto a tre quando il convitto annesso funziona nella stessa sede dell'istituto tecnico o professionale.

(c) Una unità di personale in più per ogni spazio scoperto di 300 metri quadrati oltre i 500, comunque non oltre 4 unità; una unità ulteriore in più per ogni gruppo di 15 locali oltre i 100, comunque non oltre 4 unità.

Nei convitti con numero di convittori e semiconvittori superiore a 200 il numero degli accudienti di convitto e degli aiutanti guardarobieri aumenta di una unità per ogni gruppo di 50 convittori e semiconvittori.

Negli istituti e scuole speciali statali il numero degli infermieri è aumentato di una unità; sono, inoltre, previsti posti di aiutanti tecnici secondo le indicazioni contenute nella tabella organica di ciascun istituto o scuola in relazione alle specifiche esigenze.

Nei convitti annessi alle scuole coordinate degli istituti professionali l'organico è determinato autonomamente rispetto a quello della sede centrale, sulla base del numero dei convittori e semiconvittori presenti nel convitto della sede coordinata.